

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 4/2019**dell'8 febbraio 2019****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/923]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1587 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che revoca la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, quale laboratorio europeo di riferimento per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 11 (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I e 31 j (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 1587**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1587 della Commissione, del 22 ottobre 2018 (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 20).»

Articolo 2

Al punto 54zzzi (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 1587**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1587 della Commissione, del 22 ottobre 2018 (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 20).»

Articolo 3

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1587 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

⁽¹⁾ GU L 264 del 23.10.2018, pag. 20.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.